

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 19 dicembre 2017, n. 143

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio:

- di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolico della potenza elettrica di 10 MW, costituito da 4 aerogeneratori, sito nel Comune di Manfredonia (Fg);
 - di un cavo dritto di connessione alla Sotto Stazione Utente 20/150kV connessa alla sezione a 150 kV della Stazione Elettrica 380/150 kV sita nel comune di Manfredonia (FG);
- Società: Gieffe Energia S.r.l. con sede legale in Manfredonia (Fg), SP 58 Le Matine Km 14 – P.IVA 03509010710 e C.F. 03509010710.**

Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse";
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero

- per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia»;
- l'art. 4 e l'art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
 - la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
 - l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
 - l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
 - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- La Società Gieffe Energia S.r.l. - con sede in Manfredonia (Fg), SP 58 Le Matine Km 14 – P.IVA 03509010710, con istanza presentata sul sistema telematico www.sistema.puglia.it del 15.06.2011 ha depositato richiesta di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da n. 10 aerogeneratori della potenza elettrica complessiva di 25 MW e delle relative opere di connessione e infrastrutture sito nel Comune di Manfredonia in località "Macchia Rotonda" – progetto denominato "Manfredi".
- la Società Gieffe Energia Srl, in data 10.02.2011, ha attivato la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale presso la competente Provincia di Foggia.
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche con nota del 25.02.2013, trasmetteva alla società istante preavviso di improcedibilità;
- la Società Gieffe Energia S.r.l. provvedeva ad integrare l'istanza telematica in diverse fasi: in data 27.03.2013 prot. n. 2645, in data 18.04.2013 prot. n. 3304 ed in data 13.05.2014 con nota prot. n. 2846.
- in data 8.3.2013, con nota prot. n. 2017, l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, comunicava all'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, Via/Vas della Regione Puglia, al Servizio Urbanistica della Regione Puglia, alla Provincia di Foggia, al Comune di Manfredonia, all'Arpa Puglia, che in fase di istruttoria, è emerso che lo stesso impianto si articola in località "Macchia Rotonda", condividendo alcune particelle con un altro impianto autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 135 del 17-11-2012 della potenza di 17,5 MW proposto dalla stessa Società Gieffe Energia Spa, istanza successivamente volturata alla Società Eolsiponto Srl, quest'ultima facente capo allo stesso gruppo imprenditoriale di Gieffe Energia Spa.
- in data 17.05.2013 prot. n. 4087 l'Ufficio Energie Rinnovabili avviava il procedimento amministrativo.
- In data 17.04.2014 a valle della trasmissione di ulteriori integrazioni documentali da parte della Società proponente, l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 2544, convocava per il giorno 08.07.2014 la prima riunione di conferenza di servizi.
- La prima riunione di conferenza di servizi si concludeva con l'acquisizione di molti pareri eccetto il riscontro di compatibilità ambientale da parte della Provincia di Foggia. La riunione si concludeva con la riserva da parte dell'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, di convocare eventuale ulteriore riunione di conferenza di servizi a valle della conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale da parte della Provincia di Foggia. Il verbale della prima riunione di conferenza di servizi è stato trasmesso a tutti gli enti in data 10.07.2017 con nota prot. n. 4064.
- la Provincia di Foggia con Determinazione Dirigenziale n. 2050 del 14.9.2015 si è espressa positivamente in merito alla compatibilità ambientale di VIA ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. approvando la realizzazione

dei seguenti aerogeneratori in coordinate UTM WGS84/33N :

ID	X	Y
1	561.078	4.588.362
6	563.166	4.589.336
7	562.176	4.590.061
8	562.965	4.590.224

- l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, preso atto della pubblicazione della DD n. 2050 del 14.09.2015 di VIA favorevole della Provincia di Foggia, provvedeva, con nota prot. n. 1123 del 30.03.2016, a convocare, in data 19.05.2016, la seconda riunione di conferenza di servizi conclusasi con la sospensione del procedimento amministrativo in attesa delle Determinazioni conclusive della Provincia di Foggia.
- la Provincia di Foggia con nota prot. n. 21867 del 30.03.2016, ha trasmesso avvio del procedimento di autotutela.
- il verbale della riunione di conferenza di servizi del 19.05.2016, è stato trasmesso a tutti gli Enti con nota prot. n. 1961 del 20.05.2016.
- la Provincia di Foggia con successiva Determinazione Dirigenziale n. 746 del 2016 ha annullato la Determinazione Dirigenziale n. 2050 del 14.9.2015, provvedendo con successivo atto alla rimessione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art 14 quater comma III L. n. 241/90 e s.m.i. ;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. 24267 del 25.11.2016 ha trasmesso alla Provincia di Foggia copia della Deliberazione assunta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nella seduta del 24.11.2016 di superamento del dissenso emerso in sede in VIA in merito alla realizzazione dell'impianto in oggetto emarginato.
- la Provincia di Foggia con Determinazione Dirigenziale n. 2107 del 29.11.2016, a valle dell'espressione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25.11.2016, ha ritenuto di esprimere parere favorevole alla procedura di VIA denominato "Manfredi" e relativo agli aerogeneratori identificati al dai numeri T1, T6, T7 e T8 di pari coordinate.
- La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 4437 del 05.12.2016 convocava per il giorno 13.01.2017 la terza riunione di conferenza di servizi.
- La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 212 del 20.01.2017 trasmetteva a tutti gli Enti il verbale della riunione di conferenza di servizi del 13.01.2017.
- Preso atto dei pareri pervenuti la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 1139 del 05/04/2017, provvedeva a comunicare la chiusura positiva del procedimento amministrativo.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- **Provincia di Foggia – Determinazione Dirigenziale n. 2107 del 29.11.2017 di VIA favorevole.** Il Settore Ambiente della Provincia di Foggia rileva che, visto il parere espresso dal Comitato per la V.I.A. e gli atti della Conferenza di servizi, ha ritenuto che non ci fossero motivazioni ostative al rilascio del parere in merito alla Valutazione Ambientale anche considerando le osservazioni trasmesse dalla società e oggetto di approfondimento in sede di conferenza di servizi del 24.07.2015, apparse idonee a rimuovere le criticità emerse in sede istruttoria relativamente ai soli aerogeneratori nn. 1, 6, 7 e 8. Nel corso della Conferenza di servizi tenutasi in data 04.03.2016 è emerso il divario tra il parere reso dal Segretariato Regionale della Puglia e quello del Comitato VIA, l'uno negativo sull'impianto per ragioni di tutela generali e il parere del Comitato VIA che ha espresso parere parzialmente positivo rispetto al numero complessivo degli aerogeneratori proposti. La Provincia di Foggia rileva che da un approfondito esame della norma richiamata e dello specifico comma (sostituito dall'art. 49, comma 3, legge n. 122 del 2010, poi modificato dall'art. 5, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011, poi dall'art. 33-octies, comma I, legge n. 221 del 2012, poi dall'art. 25, comma I, lettera b), legge n. 164 del 2014), e viste anche le connesse "Linee guida operative" ministeriali per la rimessione al Consiglio

dei Ministri del 10 gennaio 2013, risulta in effetti che in caso di motivato dissenso in conferenza di servizi da parte di un'amministrazione preposta, tra l'altro, alla tutela paesaggistico-territoriale e del patrimonio storico-artistico, la rimessione della fattispecie al Consiglio dei Ministri non si configura come una facoltà dell'Amministrazione procedente, ma piuttosto come un percorso procedurale obbligato; in tale senso sembra univocamente deporre l'espressione lessicale utilizzata dal Legislatore: " ... la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione ... , è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri" (comma 3 Art. 14 quater cit.); per quanto sopra esposto, il Settore Ambiente della Provincia di Foggia ai sensi dell'art. 14quater della L. n. 241/1990, ha rimesso alla deliberazione del Consiglio dei Ministri la questione in oggetto , con nota prot. 30364 del 03.05.2016; Con nota prot. 24267 del 25/11/2016, **la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso copia della deliberazione assunta dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 24.11.2016**, concernente il procedimento de quo, in cui deliberava di: "potere superare il dissenso emerso in sede di Conferenza di Servizi, consentendo il proseguimento del procedimento di autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, denominato "Manfredi" e costituito da 4 aerogeneratori, contrassegnati dai numeri T1, T6, T7 e T8, da realizzare nel Comune di Manfredonia (FG), località Macchiarotonda". Per quanto premesso la Provincia di Foggia ha espresso parere favorevole alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per l'impianto eolico denominato "Manfredi" limitatamente a quattro aerogeneratori contrassegnati ai numeri T1, T6, T7 e T8.

- **Comando Militare Esercito Puglia, prot. n. 225 del 05.01.2017**, comunica parere favorevole rappresentando che non è noto se la zona interessata dai lavori è stata oggetto di bonifica sistematica e, pertanto, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro (art. 15 del D.Lgs 81/2008), evidenzia l'esistenza del rischio di ordigni bellici residuati interrati. Che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica, per l'esecuzione della quale si dovrà presentare apposita istanza all'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture Napoli.
- **ANAS Spa – prot. n. 35574 del 27.12.2016** – conferma che l'impianto non presenta interferenze con la viabilità ANAS spa.
- **Vigili del Fuoco – prot. n. 13033 del 20.12.2016** – comunica che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati ai controlli di Prevenzione Incendi, ex D.lg. vo n. 139/06, non essendo compresi nell'allegato al DPR 151 /2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi. In relazione a quanto sopra, non emergendo dalla citata convocazione elementi che configurino, nell'immediato, la competenza istituzionale del C.N.VV.F nel procedimento di che trattasi, il Comando si asterrà dalla partecipazione alla riunione convocata. Evidenzia che la presenza, nell'ambito dell'impianto di che trattasi, di attività accessorie ricomprese nel già citato elenco allegato al DPR 151 /2011, in particolare per quanto riguarda le attività individuate al punto 48.1.B (Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori 1 mc) dell' allegato al sopracitato D.P.R. il relativo titolare è tenuto attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 di detto decreto prima dell'inizio effettivo dei lavori per quanto attiene la specifica valutazione di progetto per le singole attività (art. 3) poi, in fase conclusiva dei lavori (art. 4), per quanto attiene la presentazione della S.C.I.A.. il tutto nel rispetto del D.M. 15.07.2014, regola tecnica da applicarsi alle macchine di cui sopra. Deve parimenti evidenziarsi che, anche in caso di attività non soggette al controllo sussiste comunque l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio di incendio ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento.
- **Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Servizio Attività Estrattive** - prot. n. 13447 del 22.12.2016 - esprime Nulla Osta, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell'impianto di che trattasi e della relativa linea di allaccio.
- **ARPA Puglia – prot. n. 1507 del 12.01.2017** – conferma integralmente il contenuto della nota prot. n. 73075 del 05.12.2016 , nel merito riferisce:

- Le relazioni specialistiche sono state elaborate per l'aerogeneratore di marca Nordex N90-2S00LS, altezza mozzo 80m, diametro rotore 90m, 14.9 giri/min. Gli aerogeneratori oggetto della presente analisi sono identificati con la numerazione: 1, 6, 71 8 come indicato dalla Determinazione Dirigenziale n.2050 del 14.09.2015 per i quali la Provincia di Foggia si è espressa positivamente in merito alla compatibilità ambientale.
- In riferimento al calcolo della gittata massima, dall'elaborato "RM - Febbraio 2016 - Relazione di calcolo della potenziale gittata massima", si riscontra che, riferendosi al caso più critico ovvero al distacco degli ultimi 5 metri di pala, la gittata massima è di 260 metri con un angolo di lancio di 45°. Si chiede di riportare nello specifico le procedure di calcolo sostituendo i valori numerici alle formule giustificando i valori ottenuti.
- Considerato quanto espresso al punto 2 della presente valutazione tecnica occorre aggiornare la qualificazione della viabilità primaria (strade nazionali e provinciali) e della viabilità secondaria (strade comunali) e le distanze tra questa e gli aerogeneratori nonché una relazione con le relative considerazioni circa il rispetto delle stesse distanze ai sensi del DPR 495/92 e della sicurezza in generale (al fine di evitare possibili incidenti anche ai sensi dell'art. 7 .1 del DM 10-9-2010) tenendo conto della gittata, della allena della pala.
- E' stata prodotta una "Relazione acustica di impatto ambientale" - febbraio 2016. Essa è stata condotta per l'installazione di 4 aerogeneratori NORDEX N90/2SOOLS 51 evidenzia preliminarmente che dall'esito delle misure del rumore residuo effettuate risultano, in base alla zonizzazione acustica del Comune di Manfredonia, superamenti dei valori limiti assoluti di immissione in ambiente esterno e, per il periodo notturno, superamenti anche del valore di attenzione di cui alla Legge 44 7/1995. Pertanto zona scelta per la realizzazione dell'impianto in oggetto presenta già di per sé una pressione acustica elevata che, ai sensi della Legge 447/1995, richiederebbe l'adozione di un piano di risanamento acustico da parte del comune competente. Quindi per tale motivo, un ulteriore incremento del livello di pressione sonora dovuta a nuovi insediamenti è certamente critica. Per tale aspetto si rimanda alle ulteriori valutazioni di competenza del Comune di Manfredonia. Nel merito della valutazione previsionale inoltre, considerata la vicinanza di alcuni recettori (R15, R16, R19, R23) rispetto agli impianti, sia esistenti che di progettazione, si ritiene che a causa dell'elevato range di incertezza a cui fa riferimento lo studio nelle conclusioni ("circa ± 2 dB(A)"), non è possibile esprimere una valutazione favorevole circa il rispetto dei valori limite di immissione vigenti e soprattutto e criterio differenziale notturno di 3 dB(A). Al fine di diminuire l'incertezza si consiglia di affinare lo studio con l'esecuzione di misure di fondo per un periodo di tempo più rappresentativo, sia un periodo diurno che notturno (le misure presenti nella Relazione acustica sono state effettuate tutte in orario diurno). Si chiede inoltre di eseguire i rilievi strumentali presso i recettori con posizionamento della strumentazione "lato vista impianti", riportando le condizioni meteo, sia in quota che al recettore, comprese le direzioni dei venti (dovranno considerarsi le condizioni sottovento rispetto ai recettori sia per gli impianti da realizzare che per quelli esistenti). La relazione dovrà essere integrata dalle statistiche relative alla direzione di provenienza dei venti regnanti (con frequenze, apparizione e relative intensità. Infine si chiede di allegare le caratteristiche della catena strumentale utilizzata per le misure meteo sia in quota che in prossimità del recettore.
- Manca uno studio di impatto elettromagnetico riferito alle reali condizioni di esercizio dei componenti che producono inquinamento elettromagnetico. Esso deve essere redatto ai sensi della L.R. 25/08 "Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150 kV" attestando il rispetto dei limiti previsti dal D.P.C.M. 8-7-03 e calcolando per i vari componenti dell'impianto (cavidotto, cabine di trasformazione) le fasce di rispetto ai sensi del Decreto 29-5-08 (CEI 106-11 e CEI 106-12) in base alla portata di corrente massima e alla configurazione geometrica e posa dei conduttori verificando che all'interno di esse non risultino recettori sensibili (aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici, luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere).
- In merito agli impatti cumulativi la società ha presentato uno studio sugli impatti cumulativi secondo

le linee guida ARPA Puglia, TAVA02 - Intervisibilità cumulativa luglio 2014". Dall'analisi cumulativa effettuata risulta che sia il 1° che il 2° criterio non risultano rispettati. In particolare il 1° criterio non risulta rispettato in quanto all'interno dell'area buffer di 50 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore risultano presenti sia impianti eolici esistenti che autorizzati. Il 2° criterio non risulta rispettato in quanto all'interno dell'area buffer di 2km risultano presenti altri 4 impianti fotovoltaici (vedi tab.1 di pag. 5 della relazione).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto e allo stato attuale degli atti, per quanto di competenza, si esprime una valutazione tecnica negativa relativamente al progetto presentato, con possibilità di una eventuale integrazione documentale.

- **La Società Gieffe Energia srl** con nota del 31.03.2017 ha controdedotto alla richieste di ARPA Puglia DAP FG.
- **La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia** precisa che ai sensi della DGR 2122/2012 il procedimento di valutazione d'impatto ambientale è inclusivo dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale interessati, ovvero delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta ed assensi comunque denominati in materia ambientale, secondo la disposizione del sesto comma dell'art. 26 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La caratteristica di inclusività dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale nel parere di compatibilità ambientale è stata codificata dal legislatore nazionale dapprima con la prima novella operata dal Decreto Legislativo n. 4/2008 e poi confermata negli stessi termini nel Decreto Legislativo n. 128/2010. Tale previsione è pertanto vincolante per i procedimenti di valutazione d'impatto ambientale avviati dopo il 13 febbraio 2009. Nel merito ai sensi della DGR 2122 il parere di ARPA Puglia è da intendersi inclusivo della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Foggia n. 2107 del 29.11.2017 di VIA favorevole in relazione agli aspetti inerenti al monitoraggio e controllo.
- **Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata – prot. n. 175 del 12.01.2017** – comunica che dalla lettura del piano particellare non si evincono identificativi catastali intestati al "Demanio dello Stato" di competenza. Segnala la presenza di un immobile intestato catastalmente al "Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica"; per tale bene, rappresenta che il relativo parere/nulla osta all'attraversamento dovrà essere rilasciato dal Consorzio di Bonifica territorialmente competente, a cui sono affidati per il perseguimento dei pubblici interessi istituzionali dello stesso. Per quanto sopra esposto, questo Ufficio non è competente nelle procedure autorizzative di cui all'oggetto; a tal fine, invita la Società in indirizzo a comunicare eventuali modifiche/integrazioni con particelle del demanio statale.
- **RFI – prot. n. 2452 del 17.06.2013** – comunica che gli interventi non interferiscono con la infrastruttura ferroviaria di RFI.
- **Consorzio di Bonifica della Capitanata – prot. n. 11725 del 08.07.2014** - Riguardo alla rete idrografica regionale precisa che il Consorzio compete di esprimere solamente un parere in ordine alla compatibilità fra le opere proposte e l'esercizio delle attività di manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua, mentre l'autorizzazione alla esecuzione delle opere eventualmente interferenti con la rete Idrografica è rilasciato dalla Struttura Tecnica Periferica Regionale, ai sensi del. R.D. 25.07.1904 n°523. Per quanto ottiene Invece le interferenze con la rete di distribuzione irrigua e con gli acquedotti rurali è nelle competenze esclusive di questo Ente rilasciare l'autorizzazione o la esecuzione dei relativi lavori. Inoltre per effetto della nuova Legge Regionale 13.03.2012 n°4 "Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica" e del R. R. 1 agosto 2013 n°17 pubblicato sul BURP n°109 - Suppl. del 07.08.2013 "Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia" questo Consorzio è istituzionalmente preposto al rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni per l'utilizzo dei beni demaniali regionali/statali ramo bonifica. Dall'esame della documentazione tecnica depositato sul portale sono emerse interferenze degli Interventi In progetto solo con uno fascio frangivento demaniale adiacente la s.p. n°70 Macchia Rotonda - Sette Poste. Il coidotto di collegamento alla SE Interessa la particella 52 del Foglio 128 di Manfredonia, adiacente lo s.p. n°70 Macchia Rotonda - Sette Poste, Intestata al Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica e Impegnata da un impianto arboreo di alto fusto con funzione di frangivento realizzato e gestito dal Consorzio di Bonifica. A riguardo si comunica che l'area demaniale suddetto è stata concessa in uso, per complessivi mq. 300 circa, alla società Develop Srl per la costruzione della strada di accesso alla stazione elettrica, con foglio prot. n° 19498 del 10. 11.2012. Per quanto di Interesse del

procedimento oggetto di conferenza di servizi, al punto 6) del foglio di concessione prot. n°19498/2012 è stabilito che “Il tracciato dei cavidotti elettrici per la connessione di Impianti fotovoltaici ed eolici, autorizzati dalla Regione Puglia ai sensi del D.Lgs. n°387 /2003, utilizzeranno tutti la stessa strada di accesso per il raggiungimento della stazione elettrica, onde evitare l’Impegno, anche per semplice passaggio nel sottosuolo, di altre zone della fascia frangivento”. Pertanto ai fini della realizzazione dell’attraversamento della fascia frangivento la società proponente dovrà concordarne le modalità direttamente con la società Develop Srl. In alternativa, qualora la società proponente Intendesse realizzare una propria strada di accesso alta stazione elettrica in posizione diversa da quella indicata nei grafici di progetto e comunque su area diversa da quella già concessa alla Develop Srl, dovrà formalizzare apposita istanza a questo Consorzio, ai sensi del R. R. 1 agosto 2013 n°17.

- **Regione Puglia – Servizio Foreste – prot. n. 23526 del 29.10.2013** – comunica che il progetto di che trattasi non è soggetto alla legge forestale di cui al RR 10/2009. Precisa che qualora opere inerenti l’impianto dovessero mutare di localizzazione e/o ricadere in Comuni diversi, dovrà essere valutata l’assoggettabilità al vincolo idrogeologico, per la qual cosa dovranno essere trasmessi gli elaborati cartografici di valutazione. Restano ferme le responsabilità relative al rispetto del Regolamento forestale n. 10/2009, valido su tutto il territorio regionale, in merito all’eventuale taglio di piante di interesse forestale.
- **Regione Puglia – Servizio Agricoltura – prot. n. 43844 del 21.05.2014** – esaminato il progetto, lo ritiene conforme alle norme di settore e pertanto rilascia parere favorevole, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni nella realizzazione dell’impianto:
 - Tutti i materiali inerti che devono essere usati per la realizzazione delle piste temporanee di cantiere devono essere costituiti di materiale autoctono prelevato dagli scavi delle fondazioni delle torri o da cave che estraggono lo stesso tipo di materiale esistente nelle vicinanze. Nei pressi del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentita la realizzazione di un’area, con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi;
 - Nella costruzione delle piste non devono essere eseguiti sbancamenti e movimentazioni di suolo;
 - Terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, dovrà essere ripristinato lo strato originario di suolo;
 - Nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all’interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest’ultimo non deve essere compattato;
 - Se nelle aree di intervento sussistono piante di olivo, le stesse si possono solo spostare acquisendo l’autorizzazione dell’Ufficio Provinciale Agricoltura della Regione Puglia nei termini di legge, prima di realizzare le opere;
 - Divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici, ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna selvatica.
- **Regione Puglia – Servizio Risorse Idriche – prot. n. 2580 del 05.06.2014** – allega modulo parere con cui evidenzia che dall’esame degli elaborati progettuali censiti catastalmente ai Fg 101-128-129 del Comune di Manfredonia, non ricadono in alcuna area per le quali il Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA), approvato con DGR 230 del 20.10.2009 ha definito misure di salvaguardia. Nulla osta alla realizzazione dell’impianto.
- **Regione Puglia – Servizio Assetto del Territorio – Ufficio Attuazione pianificazione paesaggistica – prot. n. 7366 del 23.07.2015** – ai sensi dell’art. 7 comma 1 della LR 20/2009 come modificato dalla LR n. 19/2015 è competente al rilascio dell’Autorizzazione paesaggistica l’ufficio provinciale e dunque ai sensi dell’art 91 delle NTA del PPTR l’accertamento di compatibilità paesaggistica potrà essere rilasciato nell’ambito della conferenza di servizi per la VIA.
- **Regione Puglia – Servizio Lavori Pubblici – Ufficio Coordinamento STP BA/FG – prot. n. 28780 del 29.10.2017** - trasmette copia della DD 815 del 23.10.2014 con cui conferma il parere favorevole espresso con nota prot. n. 14470 del 16.05.2014.
- **Regione Puglia – Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Parco Tratturi – prot. n. 12079 del 09.09.2016** – esprime parere favorevole per l’attraversamento della linea elettriche sotterranea sul suolo tratturale –

tratturello "Foggia-Zapponeta" in agro F. 101. La Società Gieffe Energia srl, prima dell'inizio lavori è tenuta ad acquisire la determina di concessione demaniale alle seguenti condizioni:

1. presentazione richiesta di concessione in carta da bollo € 16,00.
2. pagamento canone annuo anticipato quantificato provvisoriamente in euro 300,00; il relativo versamento dovrà essere effettuato tramite apposito bollettino nonché 50 € di spese istruttoria.
3. presentazione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa per la durata della stipulanda concessione per garantire il pagamento del canone per l'intera durata contrattuale nonché le eventuali spese per il ripristino dello stato dei luoghi, ovvero, pagamento del canone per l'intera durata della concessione;
4. assunzione di impegno, con atto scritto, a comunicare il trasferimento degli impianti all'ENEL ed al pagamento dei canoni previsti nell'eventualità che l'ENEL non richieda il subentro nella concessione.
5. dichiarazione riportante i lavori di scavo dell'attraversamento n.5 all'attraversamento S.C. interesseranno la banchina della strada asfaltata e non il suolo tratturale.

- **Regione Puglia – Servizio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso – prot. n. 9423 del 15.12.2016** - che in merito al procedimento autorizzativo di cui all'oggetto l'Ufficio rilascia l'attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art. 5 comma 2 della LR. n. 7/98, attesta che dagli atti delle verifiche demaniali esistenti in Ufficio, non risultano gravati da Uso Civico i terreni attualmente individuati catastalmente in agro del Comune di Manfredonia (FG) Fg. 101 p.lle 280-38-63-20-4-214-111-31-165-35-59-16-220-219, Fg 128 p.lle 5-41-62-59-52-30 e Fg. 129 p.lle 285-314-112-285-113-299-114-240-110-141-72-69-68-62-61.
- **Regione Puglia – Servizio Tecnico ed Espropri – prot. n. 3689 del 15.02.2017** – esprime parere favorevole.
- **Regione Puglia – Servizio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali – prot. n. 1730 del 23.01.2017** - ha esaminato gli atti relativi al progetto in oggetto, rilevando che il parco eolico con la realizzazione delle linee elettriche previste ricade nel Comprensorio di Bonifica della Capitanata, per cui trovano applicazione le disposizioni del Regolamento Regionale 1 agosto 2013 nr. 17. Va tenuto conto che, ai sensi del predetto Regolamento è previsto che il Consorzio competente, nell'istruire la domanda di concessione per l'attraversamento delle aree del Demanio Idrico, è tenuto a richiedere il parere al Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciale competente per territorio. In merito riferisce che questo Ufficio esaminati gli atti relativi al progetto in oggetto, ha rilevato che La ditta GIEFFE ENERGIA srl, con procedura telematica depositata sul portale www.sistema.puglia.it avente id n W21H6YI, ha depositato il progetto relativo alla realizzazione di un impianto Eolico in oggetto indicato, per il parere di competenza. La proposta inoltrata, prevede un Parco Eolico da realizzare in agro del Comune di Manfredonia (FG) in località "Macchia Rotonda" con percorrenza della sede stradale di viabilità esistente. Dall'esame degli elaborati tecnici allegati alla suddetta proposta, si è riscontrato che per la messa in opera dell'impianto e del cavidotto non sono previste interferenze con corsi d'acqua naturali, e/o artificiali. Anche lo stesso impianto eolico non interferisce con linee di drenaggio e/o corsi d'acqua, per cui non vi sono attività da svolgere. Per tale ultima considerazione, l'Ufficio preposto esprime parere favorevole all'approvazione del progetto.
- **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Speciale Trasporti e Impianti Fissi – prot. n. 80 del 01.03.2011** – l'USTIF è da ritenersi non interessato al procedimento e conseguentemente non esprimerà parere.
- **Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Attività Territoriali – prot. n. 192381 del 24.11.2016** - trasmette il Nulla Osta alla costruzione secondo il progetto presentato, dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza pari a 10 MW sito nel comune di Manfredonia località Macchia Rotonda e linea elettrica MT 30 KV in cavo interrato (solo per la parte MT dell'impianto), per il collegamento dello stesso alla RETE Elettrica Nazionale subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni: tutte le opere siano realizzate in conformità con la normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata. Il Nulla Osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione redatto dalla Gieffe Energia Srl e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Manfredonia in data 28.09.2016 al n. 1140, senza alcun pregiudizio e clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal Ministero dello Sviluppo Economico dal RD n. 1775 del 11.12.1933. Considerato che il legale rappresentante pro tempore della Società Gieffe Energia srl ha presentato dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 04.11.2016 attestante che nell'area interessata alla costruzione dell'elettrodotto in questione sono presenti linee di comunicazione

elettronica e che pertanto vi sono interferenze, in fase esecutiva delle opere la stessa società dovrà garantire il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di legge in tutti i punti di attraversamento, parallelismo o avvicinamento con le linee di telecomunicazioni, assicurando l'eliminazione di ogni interferenza elettrica. Pertanto la Società dovrà contattare un funzionario responsabile del Ministero al fine di pianificare un sopralluogo per la verifica del tracciato dell'elettrodotto. Qualora tale sopralluogo non possa svolgersi in fase di scavo, sarà necessario inviare foto digitali, di cui almeno una di contesto ed una di particolare, che consentano una valutazione dimensionale e qualitativa delle protezioni adottate. Le foto dovranno essere accompagnate da dichiarazione attestante la veridicità e le relative in corso di realizzazione. Informa altresì che il Nulla Osta consente l'esercizio, ovvero, l'allaccio delle opere alla Rete Elettrica Nazionale.

- **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Barletta – Andria – Trani e Foggia – prot. n. 3226 del 15.12.2016** - Ciò premesso, questa Soprintendenza, nell'ambito delle proprie specifiche competenza di tutela del patrimonio culturale e fermo restando il deliberato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente agli aspetti di natura paesaggistica, ritiene di esprimere parere favorevole al rilascio del provvedimento di Autorizzazione unica ex Dlgs n. 387/2003 per i profili di tutela archeologica subordinato all'osservanza della seguente prescrizione: tutti i movimenti di terra siano effettuati alla presenza di archeologi professionisti in possesso di adeguati titoli formativi e comprovata esperienza professionale, secondo gli standard metodologici indicati nel format disponibile sul sito della Direzione Generale Archeologia belle arti e paesaggio del MIBACT, da concordare in dettaglio con l'Ufficio preposto.
- **Città di Manfredonia – Settore “8” – Ecologia – Ambiente – Servizio “8.1” – Attuazione Politiche Ambientali - prot. n. 62959 del 20.01.2016** - trasmette copia della Determina dirigenziale n.24 del 19.01.2015 di rilascio del nulla osta acustico ai sensi della L. 447 /95 art.8 comma 6 come previsto dalla D.G.R. 2122/2012, relativo al Parco Eolico “Manfredi” in località “Macchia Rotonda”.
- **Città di Manfredonia – Settore “8” – Ecologia – Ambiente – Servizio “8.1” – Attuazione Politiche Ambientali – Determinazione Dirigenziale n. 24 del 19.01.2015** – rileva che gli si collocano in area agricola classificata come “Area di tipo misto - Classe III della Tabella dei valori previsti dalla zonizzazione acustica del Comune di Manfredonia, approvata con Delibera di Consiglio comunale n. 97 del 17.10.2005 e Giunta provinciale n. 843 del 30.12.2009, così come riparato negli elaborati di progetto - W21H6YI_DOC_A04_Acustica e RIS_Relazione d'Impatto Acustico -verificate nel piano di zonizzazione comunale; Determina di rilasciare, in attuazione del disposto dell'art. 10 del “Regolamento e norme tecniche per la disciplina delle attività rumorose”, il nulla osta acustico limitatamente all'attività produttiva dell'impianto eolico progetto “Manfredi” in località “Macchia Rotonda” in agro di Manfredonia, fatte salve le verifiche di impatto acustico in fase di esercizio con le seguenti prescrizioni:
 - Il Nulla Osta è rilasciato per l'esercizio dell'impianto eolico progetto “Manfredi”, nel rispetto del criterio differenziale e dei limiti di zona.
 - Il provvedimento non esime la società all'osservanza di ulteriori eventuali adempimenti autorizzativi di altri Uffici e/o Enti ed eventuali provvedimenti successivi.
 - Il Nulla Osta non costituisce titolo abilitativo all'esercizio dell'attività ed è revocabile qualora sia stato emanato in base a dichiarazioni non veritiere del richiedente o qualora le Autorità preposte al controllo e vigilanza abbiano accertato condizioni difformi da quelle dichiarate.
- **SNAM Rete Gas – prot. n. 134 del 13.01.2017** – comunica che le opere non interessano la rete infrastrutturale di SNAM Rete Gas.
- **Marina Militare – Comando Marittimo Sud – Sezione Demanio – prot. n.17750 del 17.05.2016** - comunica che non ci sono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto. Prescrive l'adozione della segnaletica ottico-luminosa come da normativa, al fine della tutela del volo a bassa quota (anche durante l'arco notturno), in relazione alle prescrizioni che saranno dettate dai competenti Uffici, sia militari che civili.
- **Aeronautica Militare – prot. n. 58004 del 19.12.2014** - rileva che in esito alle istanze di rilascio del FF.AA. in merito alla realizzazione dell'opera in oggetto, acquisiti i pareri favorevoli dei Comandi Territoriali in conoscenza con i fogli a riferimento a e b, nonché del C.S.A.M./3^R.A. con il foglio cui si fa seguito, si esprime il parere interforze favorevole del Ministero della Difesa alla realizzazione in parola nella configurazione di

8 (otto) generatori, con esplicita esclusione degli impianti identificati con i numeri 9 e 10. Precisa che, per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica di eventuali ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio in riferimento c. A tal riguardo, rammenta che le prescritte informazioni relative alle caratteristiche degli ostacoli dovranno essere comunicate al C.I.G.A. con anticipo di almeno 30 gg rispetto alla data di costituzione degli stessi. Evidenzia che, poiché l'area non risulta bonificata, il presente atto è subordinato alla effettuazione dei necessari interventi di bonifica delle aree a cura della Società Gieffe Energia srl, per i quali la stessa società dovrà assumere, ad autorizzazione acquisita, diretti ed immediati contatti con il 10° Reparto Infrastrutture – Ufficio B.C.M.

- **ENAV** – coglie occasione per evidenziare che gli aerogeneratori con altezza superiore a 100 mt AGL, ed eventuali campate di linea elettrica con franco verticale superiore a 100 mt dal terreno e 45 mt sull'acqua (fiumi, torrenti) dovranno essere oggetto di pubblicazione nella concernente documentazione aeronautica. Resta in attesa della comunicazione di inizio lavori che dovrà pervenire con preavviso di almeno 3 mesi e del contestuale inoltro dei dati definitivi del progetto contenente per ciascun aerogeneratore :

1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS – 84 dell'aerogeneratore;
2. altezza massima al colmo (torre più raggio pala)
3. quota s.l.m. al top (altezza massima più quota terreno)
4. eventuale segnaletica ICAO (diurna e/o notturna) adottata, secondo quanto previsto da ENAC.

In relazione a quest'ultimo punto, richiede che venga altresì comunicata la data di effettiva attivazione della segnaletica luminosa, se prescritta, per il successivo aggiornamento della documentazione aeronautica.

- **Acquedotto Pugliese – prot. n. 114130 del 30.10.2013** – comunica che non sono presenti opere dell'AQP nell'area interessata.
- **Terna Spa – prot. n. TRISPA/A20130011593 del 11.03.2011** – comunica che il progetto trasmesso relativo alla connessione dell'impianto in oggetto da collegarsi alla stazione elettrica RTN 380/150 kV da inserire in entra/esce alla linea RTN a 380 kV "Andria – Foggia" è da considerarsi rispondente ai requisiti tecnici di cui al Codice di Rete.
- **Terna Rete Italia Spa – prot. n. TRISPA/D002992 del 23.05.2016** - Codice pratica 201200115 – evidenzia che il valore di potenza dell'impianto in oggetto è inferiore alla potenza della pratica di connessione. A tal proposito la Società proponente ha richiesto a Terna Rete Italia Spa, con nota del 12.01.2017, la riduzione della potenza di connessione.
- **Autorità di Bacino della Puglia – prot. n. 1132 del 01.02.2017** – conferma le precedenti comunicazioni.
- **Autorità di Bacino della Puglia – prot. n. 15217 del 29.10.2015** – ritiene di esprimere parere sfavorevole per gli aerogeneratori 3 e 9 mentre esprime favorevole alla realizzazione delle rimanenti opere sopra descritte, come da elaborati progettuali prodotti con le seguenti prescrizioni:
 - Gli attraversamenti del reticolo idrografico da parte dei cavidotti mediante tecnica TOC siano realizzati senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; inoltre i punti di inizio/fine perforazione siano esterni alle aree tutelate ai sensi degli art. 6,7,8 e 10 delle NTA del PAI;
 - Per l'intersezione tra cavidotto e reticolo idrografico non rilevata nella relazione idraulica, vengano adottate le modalità di attraversamento tali da non alterare l'assetto idraulico dell'impluvio coinvolto;
 - Nelle aree tutelate ai sensi degli art. 6,7,8 e 10, al termine dei lavori di posa del cavidotto, sia ripristinato lo stato preesistente dei luoghi;
 - La pista di accesso all'aerogeneratore 8 sia realizzata in modo da non intersecare elementi del reticolo idrografico, come risultante dalla cartografia IGM 1:25000;
 - Le piazzole (sia temporanee che definitive e le cabine di smistamento siano realizzate all'esterno delle aree tutelate ai sensi degli art. 6,7,8 e 10 delle NTA del PAI
 - Non siano realizzati interventi su tratti di strada indicati come "esistenti" nella tavola integrativa SI02 e ricadenti nelle aree tutelate ai sensi degli art. 6,7,8 e 10 delle NTA dei PAI.

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali prescrive, su indicazione dell'AdB, che il Direttore dei Lavori, ad ultimazione degli stessi dovrà rilasciare apposita asseverazione, resa ai sensi del DPR 28.12.200 n.445,

che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate dall'AdB. La stessa asseverazione dovrà essere trasmessa all'AdB ed al comune competente per il territorio. Resta, inoltre, fermo quanto previsto al comma 1 dell'art. 15 della LR 25/2012. Al fine di fornire un quadro più esaustivo possibile delle pericolosità ambientali presenti nell'area e dei rischi associati all'intervento, ritiene di precisare quanto segue:

- L'Autorità, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, ha completato uno studio finalizzato alla determinazione delle aree soggette a pericolosità idraulica per eventi con tempi di ritorno di 30, 200 e 500 anni nei bacini dei torrenti Carapelle e Cervaro; tale studio (validato attraverso procedure aventi carattere formale, ma non esaustive), pur essendo ritenuto dalla stessa Autorità di elevata affidabilità alla scala di bacino, non può al momento determinare vincoli ai fini delle NTA del PAI.
- In base alle risultanze dello studio di cui al punto precedente risulta che alcune delle opere previste ricadono in aree a possibile pericolosità idraulica; in particolare: la cabina utente 30/150 kV nonché gli aerogeneratori 8 e 10 con relative piste di accesso ricadono

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- La Società proponente, con nota prot. n. 4087 del 17.05.2013 ha chiesto l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio depositando il piano particellare dell'area in cui ricade l'impianto eolico in autorizzazione.
- la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con note prot. n. 3492 del 04/10/2016, prot. n. 3491 del 04.10.2016, nota prot. n. 3490 del 04.10.2016, prot. n. 3489 del 04.10.2016, prot. n. 3488 del 04.10.2016, prot. n. 3487 del 04.10.2016, prot. n. 3486 del 04.10.2016, prot. n. 3485 del 04.10.2016, prot. n. 3484 del 04.10.2016, prot. n. 3483 del 04.10.2016, prot. n. 3482 del 04.10.2016, trasmetteva la "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti,
- in data 09.11.2016 è stata trasmessa a nome delle ditte catastali intestate a De Filippo Andrea e De Filippo Mauro opposizione all'avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Tale osservazione è stata trasmessa alla Società proponente che con nota pec prot. n. 489 del 10.02.2017 ha inviato le proprie controdeduzioni.
- alla data del 12.12.2017, presso la Regione Puglia Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, oltre a quelle sopra citate, non risultano pervenute ulteriori osservazioni in merito all'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere.

Rilevato che:

- l'istanza in oggetto rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27.11.2012 e che il procedimento è stato svolto conformemente ai sensi della D.G.R. 3029/2010, relativamente alla procedura telematica di rilascio dell'A.U.;
- per quanto innanzi esposto, con nota prot. n. 1139 del 05.04.2017, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nella persona del Responsabile del Procedimento, ha comunicato agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi; nonché la conclusione positiva del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003.
- la Società proponente con nota prot. n. 4164 del 27.10.2017 ha depositato gli atti propedeutici alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo.
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 4281 del 09.11.2017 invitava la società

Gieffe Energia S.r.l. alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi dell'art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.

Considerato che:

la Società con nota consegnata a mano e acquisita al prot. n. 4402 del 21/11/2017 trasmetteva:

- numero 4 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi";
 - una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
 - una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
 - una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesti la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
 - una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
 - una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesti la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
 - dichiarazione di Atto Notorio del legale rappresentante della Società proponente, come da modello inserito sul sito ufficiale della Regione Puglia, alla voce modulistica (Atto_notorio_requisiti_in_sede_di_AU.pdf), della sezione Energia reperibile al seguente link: <http://www.regione.puglia.it/index.php?page=progetti&opz=downfile&id=2112>;
 - documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- ai sensi dei comma 6, e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. n. 4164 del 27.10.2017 con cui si è comunicata l'adozione della determinazione di conclusione del procedimento con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
- di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza pari a 10 MW, costituito da 4 aerogeneratori da realizzarsi nel Comune di Manfredonia (FG) - località "Macchia Rotonda" posizionata secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla documentazione depositata dalla Società istante e indicata nella Determinazione Dirigenziale della Provincia di Foggia n. 2107 del 29.11.2017 di VIA favorevole, ed espresse in tabella:

ID	X	Y
1	561.078	4.588.362
6	563.166	4.589.336
7	562.176	4.590.061
8	562.965	4.590.224

- delle opere connesse (codice Rintracciabilità 07019169) le quali prevedono che l'impianto eolico venga collegato in antenna a 150 kV con la Stazione Elettrica 380/150 kV di Manfredonia. Tale soluzione prevede la realizzazione:
 - di un cavidotto di connessione alla Sotto Stazione Utente 20/150kV connessa alla sezione a 150 kV della Stazione Elettrica 380/150 kV sita nel comune di Manfredonia (FG);
 - delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- in data 21/11/2017 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la Società Gieffe Energia S.r.l. l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 22/11/2017 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 019769;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in quadruplica copia dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D. Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di revoca in caso di informazione antimafia negativa.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

La società Gieffe Energia S.r.l. : è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 5 del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii.** recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società Gieffe Energia S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, c. 1, e 16, c. 1 e c. 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art. 12, c.1, del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

VISTE le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
VISTA la Direttiva 2001/77/CE;
VISTO il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
VISTO il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;
VISTO la Legge n. 481 del 14.11.1995;
VISTA la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
VISTA la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28/07/98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;
VISTO il R.R. n. 12 del 14/07/2008;
VISTA la Legge Regionale n. 13 del 18/10/2010;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30/12/2010;
VISTA la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;
VISTO il D.M. 23/06/2016 "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico";
VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 21/11/2017 dalla società Gieffe Energia S.r.l.;

PRESO ATTO

- della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Foggia n. 2107 del 29.11.2017 di VIA favorevole, per la realizzazione di un impianto eolico della potenza di 10 MW costituito da n. 4 aerogeneratori, da realizzarsi nel Comune di Manfredonia (FG), località «Macchia Rotonda», e relative opere di connessione ...";
- del fatto che, conseguentemente alle risultanze delle tre riunioni di conferenze di servizi indette presso la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, l'Amministrazione precedente, preso atto dei pareri favorevoli pervenuti, è tenuta a rilasciare l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto.

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 1139 del 05/04/2017, con cui si è comunicata l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, come riportata nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter e dell'art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n. 1139 del 05/04/2017, si provvede al rilascio, alla Società Gieffe Energia S.r.l. - con sede legale in Manfredonia (Fg), alla via SP 58 Le Matine km 14 – P.IVA 03509010710, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003, della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012, per la costruzione ed esercizio di:

- di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza pari a 10 MW, costituito da 4 aerogeneratori nel Comune di Manfredonia (FG) - località "Macchia Rotonda" posizionata secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla documentazione depositata dalla Società istante e dalla Provincia di Foggia con Determinazione Dirigenziale n. 2107 del 29.11.2017 di VIA favorevole, ed espresse in tabella:

ID	X	Y
1	561.078	4.588.362
6	563.166	4.589.336
7	562.176	4.590.061
8	562.965	4.590.224

- delle opere connesse (codice Rintracciabilità 07019169) le quali prevedono che l'impianto eolico venga collegato in antenna a 150 kV con la Stazione Elettrica 380/150 kV di Manfredonia. Tale soluzione prevede la realizzazione:
 - di un cavidotto di connessione alla Sotto Stazione Utente 20/150kV connessa alla sezione a 150 kV della Stazione Elettrica 380/150 kV sita nel comune di Manfredonia (FG);
 - delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica;

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La Società Gieffe Energia S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolico di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati". In particolare la Società dovrà conformarsi alle condizioni, prescrizioni e adempimenti cui risultano subordinati i titoli abilitativi ambientali rilasciati, ed esplicitati nella Determinazione Dirigenziale della Provincia di Foggia n. 2107 del 29.11.2017. La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- laddove le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso,

ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09/01/1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. "i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza", effettuata dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 678 del 23/02/2017.

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro:

1. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
2. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
3. ideiusione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
4. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la **decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fideiussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8 bis)

La presente Determinazione è rilasciata sotto clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, l'Ufficio rilasciante, provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al

- corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto eolico;
 - a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
 - ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
 - a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
 - a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
 - a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
 - a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007. La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:
 - eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
 - i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 26 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

**Il Dirigente della Sezione
F.to Carmela IADARESTA**